

I professionisti possono svolgere i corsi per gli addetti

Prevenzione incendi, insegna l'ingegnere

DI CARLA DE LELLIS

Gli ingegneri possono svolgere i corsi per addetti all'emergenza nella prevenzione incendi e, quindi, possono rilasciare anche i relativi attestati di frequenza. Lo precisa la commissione per gli interpellati sulla sicurezza del lavoro nell'interpello n. 10/2013 in risposta ai quesiti del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Il Consiglio nazionale, in particolare, ha posto due quesiti chiedendo di sapere:

a) se l'ingegnere sia un professionista adeguatamente titolato ai sensi del dm 10 marzo 1998 quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;

b) se l'ingegnere sia un professionista abilitato al rilascio degli attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e delle formazioni previste come obbligatoria del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008).

Le risposte della commissione sono entrambe positive. Il citato decreto 10 marzo 1998 (che reca i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), spiega la commissione non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. Infatti, il provvedimento stabilisce che «i datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX» (art. 7) e che «è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi

e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio» (allegato VII). Tuttavia, aggiunge la commissione, i soggetti formatori devono possedere competenza nella specifica materia antincendio. Pertanto, conclude nel ritenere che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984 possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.

La commissione, inoltre, sottolinea che, per le aziende individuate nell'allegato X del predetto dm 10 marzo 1998 (si tratta dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività a rischio d'incidente rilevante quali fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10 mila metri quadrati; attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5 mila metri quadrati; aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; alberghi con oltre 100 posti letto; ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; uffici con oltre 500 dipendenti ecc.), «i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze» debbano conseguire «l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 609/1996», ossia l'attestato di formazione rilasciato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine, la commissione precisa che i predetti attestati di formazione sono validi anche ai fini della formazione degli addetti alla prevenzione e alle emergenze (obbligo previsto dall'art. 37, comma 9, del T.u. sicurezza).

— © Riproduzione riservata —

